



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME – IT - SM - CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

COMUNICAZIONE N. 93 - A.S. 2023/2024

Agli Incaricati preposti all'applicazione del divieto di fumo

A tutto il Personale Docente e ATA

Agli Studenti e alle Studentesse

Ai Genitori

Ai visitatori esterni

Alla DSGA

Bronte, 28/10/2023

Oggetto – Applicazione del divieto permanente di fumo

Si informano le SS.LL. che sono pubblicati all'Albo la “*Disposizione a carattere permanente sul divieto di fumo*” e il “*Decreto di nomina degli accertatori del divieto di fumo*”, con il quale sono stati individuati dalla scrivente i Preposti a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo nei locali e negli spazi aperti di pertinenza dell'Istituto d'Istruzione Superiore “B. Radice” Bronte - Adrano, di procedere alla contestazione delle infrazioni verbalizzate e di notificare al trasgressore la sanzione per illecito amministrativo.

Entrambi i documenti citati vengono allegati alla presente comunicazione.

Fermo restando che TUTTO il Personale, docente e non docente, è tenuto ad osservare ed a far osservare il divieto di fumo ed a segnalare eventuali trasgressori, si forniscono di seguito agli incaricati ai sensi del DPCM 14/12/1995 le più essenziali istruzioni operative, rimandando alla Disposizione permanente per le complete procedure da seguire.

Ogni funzionario incaricato preposto alla vigilanza sull'osservanza della normativa antifumo deve verificare la corretta applicazione degli art. 1 e 7 della Legge 584/1975 e s.m.i. in tutti i locali chiusi e negli spazi aperti di pertinenza della Scuola ed applicare la procedura sanzionatoria secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare l'incaricato, oltre la sorveglianza diretta in tutti i luoghi della scuola, ha l'obbligo di recarsi tempestivamente nei punti della struttura ove sia stata segnalata una violazione. Una volta accertata personalmente l'infrazione l'incaricato preposto deve:

- Procedere alla contestazione della violazione e alla conseguente verbalizzazione, utilizzando gli appositi moduli che vanno redatti in triplice copia (copia per il trasgressore – due copie per la scuola).
- Contestare al trasgressore la violazione della normativa che vieta di fumare in TUTTI i locali scolastici, compresi gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto, e informarlo che ha avuto l'incarico ufficiale, previsto dalla Legge, di applicare la relativa procedura sanzionatoria. Quando opera nella applicazione della Legge 584/1975 e s.m.i. il Preposto alla vigilanza assume la veste di PUBBLICO UFFICIALE ed esercita una

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it PEC ctis01100x@pec.istruzione.it e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2

Bronte, Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME – IT - SM - CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

funzione espressamente prevista dalla Legge con potere di contestare specifiche violazioni, di applicare determinate norme, di esercitare i necessari accertamenti. Il Codice Penale protegge, con gravi pene di reclusione, il Pubblico Ufficiale da minacce, resistenze, violenze e simili e obbliga i terzi a dare le esatte generalità: gli artt. n. 337 e 496 del codice penale riguardano la resistenza a un pubblico ufficiale e le false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Naturalmente ciò vale esclusivamente in relazione a specifica attività di applicazione della Legge in oggetto, solo in quel momento ed in quel particolare ambiente. Questa qualifica di Pubblico Ufficiale è evidenziata nella lettera di accreditamento a firma della scrivente che ogni incaricato può esibire al trasgressore per obbligarlo a collaborare nella verbalizzazione. Si presti attenzione, tuttavia, alla delicata funzione espletata, in quanto questa particolare veste rende grave la colpa del pubblico ufficiale che commette falsità negli atti o qualunque abuso (eccessi verbali, ingiurie o altro...) ai danni dei diritti del cittadino.

- Completare correttamente il verbale scrivendo:
 - numero del verbale;
 - data e ora della violazione;
 - generalità del trasgressore;
 - descrizione della violazione (luogo e modalità) con eventualmente riportata l'aggravante di aver fumato in presenza di minori di anni 12 o di donna palesemente in stato di gravidanza;
 - eventuale dichiarazione del trasgressore (che deve essere fedelmente riportata);
 - firmare le copie del verbale e richiedere al trasgressore una controfirma per ricevuta (in caso di rifiuto a farlo, si scrive tra parentesi al posto della firma la dicitura “*invitato a firmare non ha voluto farlo*” che costituisce comunque atto di avvenuta notifica);
 - consegnare copia del verbale al trasgressore;
 - consegnare alla Dirigente le due copie del verbale riservate alla scuola. La Dirigente provvederà agli adempimenti successivi.

In caso di rifiuto a fornire le generalità, bisogna assolutamente evitare di mettere in atto alcuna manovra fisica per costringere il trasgressore a restare, come pure bisogna evitare di inseguirlo se si allontana.

Se successivamente si riuscirà ad identificare il trasgressore allontanatosi (eventuali testimoni o altre modalità) sarà necessario compilare il verbale apponendo la nota: “*il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della Legge 584/1975 e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale*”.

SANZIONI

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 27,50 a € 275,00** per come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 c. 20 della L. 448/2001, dall'art. 10 della L. 689/1981, dall'art. 96 del D.Lgs. 507/1999 e dall'art. 189 della L. 311/2004.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME – IT - SM - CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. 507/1999) della Legge 689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (€ 55,00) nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della contestazione. La sanzione è raddoppiata qualora sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini di età inferiore ai 12 anni; in tali casi la somma può variare da € 55,00 a € 550,00 – pagamento in misura ridotta € 110,00.

SOGGETTI SANZIONABILI

Tutti i maggioresni (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo negli spazi di pertinenza dell'Istituto saranno sanzionati col pagamento delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo precedente.

Agli studenti maioresni che non rispettino il divieto di fumo saranno irrogate, **in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste**, adeguate sanzioni disciplinari a carattere educativo e non punitivo nel rispetto del vigente Regolamento Disciplinare degli Studenti.

Per quanto riguarda gli studenti minorenni va preliminarmente citato l'art. 2 della L. 689/1981 (“Legge di depenalizzazione”), che così dispone:

“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Pertanto, la violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenne **va contestata** (da parte dell'incaricato preposto all'osservanza del divieto) **direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando)** il quale, se non prova di non aver potuto impedire il fatto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa prevista.

All'alunno minorenne che viola il divieto di fumo verrà irrogata, nel momento stesso in cui viene accertata la violazione, un'adeguata sanzione disciplinare a carattere educativo e non punitivo nel rispetto del vigente Regolamento Disciplinare degli Studenti.

Alla famiglia del minorenne, chiamata a rispondere per **culpa in educando**, va notificata la trasgressione del divieto di fumo da parte del figlio e la sanzione disciplinare irrogata.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**



LA DIRIGENTE
Maria Pia Calanna

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993